



**BANCA
CAMBIANO** 1884
SOCIETÀ PER AZIONI

BANCA CAMBIANO 1884 Spa - Sede legale e direzione generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze
Sede operativa: 50051 Castelfiorentino (Fi) – Via Piave, 14 - Codice ABI 8425 - Iscritta all'albo delle banche della Banca d'Italia al n. 5667 – Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Firenze 02599341209 - Capitale sociale € 252.799.999,60 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario - BIC CODE CRACIT33 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano – Tel. 05716891 - e-mail: info@bancacambiano.it – PEC: pec@pec.bancacambiano.it - www.bancacambiano.it

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. Identità e contatti del finanziatore

Finanziatore	BANCA CAMBIANO 1884 SOCIETÀ PER AZIONI
Indirizzo	Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze
Telefono	05716891
e-mail	info@bancacambiano.it
Fax	0571022002
Sito web	www.bancacambiano.it

1.1. Identità e contatti dell'intermediario del credito

Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono	
e-mail	
Sito web	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	Apertura di credito in conto corrente a consumatori a tempo determinato
Importo Totale del Credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Totale apertura di credito in c/c: € 75.000,00
Durata del contratto di credito	A tempo determinato
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito.	Sì, solo per giusta causa.
Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	La Banca può richiedere, in ragione delle valutazioni del merito creditizio, qualsiasi tipo di garanzia aggiuntiva, nonché vincoli o specifiche cautele. Qualora il cliente sostenga dei costi per la costituzione delle garanzie richieste, tali costi saranno ricompresi nel TAEG.

3. Costi del credito

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	Parametro di riferimento tasso euribor/360 a 3 mesi rilevato il penultimo giorno lavorativo del trimestre precedente (i.e. marzo, giugno, settembre e dicembre). Qualora detto parametro assuma valore negativo, viene considerato pari a 0,00%.	2,016 %
	Data ultima rilevazione:	29 settembre 2025
	Periodo di applicazione, frequenza revisione tasso parametrato	trimestrale
	Tasso annuo per utilizzi nell'ambito del fido concesso	
	Spread sul parametro di riferimento su FIDO 1 (+)	11,50 %
	Tasso massimo applicabile	11,50 %
	Tasso Annuo Nominale su FIDO 1 (T.A.N.) per il periodo in corso	11,50 %
	Spread sul parametro di riferimento su FIDO 2 (+)	11,50 %
	Tasso massimo applicabile	11,50 %
	Tasso Annuo Nominale su FIDO 2 (T.A.N.) per il periodo in corso	11,50 %
	Tasso annuo per utilizzi eccedenti l'affidamento concesso (sconfinamenti)	
	Spread sul parametro di riferimento per utilizzi eccedenti l'affidamento concesso (sconfinamenti) (+)	11,50 %
	Tasso massimo applicabile	11,50 %

	Periodicità di liquidazione degli interessi: annuale. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): 14,20 % TAEG calcolato in base alle seguenti condizioni; - Importo affidamento: 1,500 euro - Tasso variabile euribor 3 mese/360 + 11,50% con un cap dell'11,50%: TAN 11,50 %; - Durata prestito: 3 mesi - Commissione su fido: 2,00%

3.1 Costi connessi

Costi	Commissione su fido: 0,50% con addebito trimestrale
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	La Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del Contratto diverse da quelle relative al tasso di interesse, mediante proposta di modifica unilaterale in forma scritta, gratuita, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. 385/1993, con preavviso minimo di 2 (due) mesi e con diritto del Cliente di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza spese e in sede di liquidazione del rapporto con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le modifiche proposte si intendono approvate ove il Cliente non receda entro il termine previsto.
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso di sconfinamento sopra indicato. Il tasso degli interessi di mora (sconfinamento) può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: Il finanziatore può modificare le condizioni economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso di due mesi, ai sensi dell'art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso dal contratto di credito	Il Consumatore può recedere in ogni momento e con effetto immediato dall'apertura di credito previo pagamento alla Banca di quanto dovuto. Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato dell'apertura di credito
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	Banche dati consultabili: 1) Centrale Rischi della Banca d'Italia 2) SIC - CENTRALE RISCHI ISTITUTI FINANZIARI - CRIF SPA 3) SIC – EXPERIAN - CERVED INFORMATION SERVICES SPA
Periodo di validità dell'offerta	Informazione valida dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a) FINANZIATORE	
	Banca Cambiano 1884 S.p.A. , con sede legale in Via Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze
Iscrizione	Iscritta all'albo delle Banche con il numero 5667
Autorità di controllo	Banca d'Italia, via Nazionale, 91 00184 Roma
b) Contratto di credito	
Diritto di recesso	SI
<i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro</i>	

<i>quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i> Esercizio del diritto di recesso	Il diritto di recesso del Cliente è esercitabile entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data conclusione del Contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi di legge. Il Consumatore che recede ne dà comunicazione a Banca Cambiano, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando alla stessa: - Mediante sottoscrizione di apposito modulo in filiale; - Mediante invio di una lettera raccomandata a/r all'indirizzo Banca Cambiano 1884 S.p.A. - Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze; - Tramite mail all'indirizzo recesso@bancacambiano.it; - Tramite PEC all'indirizzo pec@pec.bancacambiano.it. (Nel caso in cui la comunicazione di recesso sia anticipata con le modalità di cui alla lettera c), essa deve essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive). Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire il capitale e corrispondere gli interessi maturati dalla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al TAN. Nessuna altra somma può essere pretesa dalla Banca.
Legge applicabile al consumatore nella fase precontrattuale	Alle relazioni con il consumatore e al contratto si applica la legge italiana.
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Come previsto dall'art. 8 del Contratto, per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente in via esclusiva il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del Consumatore.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo con le seguenti modalità: - via posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo: Banca Cambiano S.p.A. – Ufficio Reclami; Viale Antonio Gramsci 34, 50132 Firenze (FI); - via posta elettronica: alla casella di posta elettronica ordinaria ufficioreclami@bancacambiano.it; alla casella di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.bancacambiano.it; - a mezzo fax al numero 0571-022019; - attraverso la consegna del reclamo presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto. La Banca evaderà la richiesta entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo per tutti i Contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2020. Mentre per i reclami di Contratti stipulati fino al 30 settembre 2020, il termine massimo, per evadere la richiesta, è di 30 (trenta) giorni. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Nel caso in cui, invece, la Banca ritenesse infondato o non accoglibile il reclamo, ne darà comunicazione al Cliente indicando le relative ragioni. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il Cliente e la Banca in ordine alla prestazione dei Servizi si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall'art. 128-bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al suo reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, resta salva la sua facoltà di ricorrere: - all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a euro 200.000,00. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it); - all'Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le filiali della Banca; - ad altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia, a condizione che sia specializzato nella risoluzione di controversie bancarie e finanziarie. L'elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. L'esperimento delle procedure previste dal presente articolo soddisfa gli obblighi di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che impongono quale condizione di procedibilità l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria. Resta inteso che il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia e alla CONSOB, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la sopraindicata procedura di mediazione.

ALLEGATO AL DOCUMENTO “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI”

INFORMATIVA IN MERITO ALL’INDICE DI RIFERIMENTO UTILIZZATO DAL CONTRATTO DI CREDITO

Il contratto "APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A CONSUMATORI" prevede l'utilizzo di un indice di riferimento (benchmark) per determinare il tasso di interesse.

Di seguito riportiamo le informazioni riguardanti l'indice di riferimento previsto dal contratto.

Denominazione indice di riferimento	EURIBOR a 3 mesi, base 360. “Euribor” è l’acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. La descrizione dell’Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, sono reperibili nel sito internet dell’amministratore dell’indice.
Nome o denominazione del suo amministratore	European Money Markets Institute (EMMI)
Implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice.	Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo degli interessi, determinato dalla variazione in aumento dell’indice di riferimento rilevato periodicamente. Il tasso effettivamente applicato al contratto al momento della stipula potrà essere diverso rispetto a quello indicato in fase di offerta, in considerazione dell’andamento dell’indice. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo degli interessi.